



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**POLIZIA MUNICIPALE**

84083 Via Europa n. 56

☎ 081 5163270 - ☎ 081952366

[poliziale@comune.castelsangiorgio.sa.it](mailto:poliziale@comune.castelsangiorgio.sa.it)

[poliziale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it](mailto:poliziale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it)



**Ord. N° 30 del 24/03/2020**

**OGGETTO: Chiusura varchi di confine-contrasto al diffondersi del COVID 19.**

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**VISTO** il dpcm del 22/03/2020 recante misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare in ogni singolo comune;

**VISTO**, altresì, che all'art. 1 lett. b) recita che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**RITENUTO** che per ragioni di pubblica sicurezza, si dispone al fine di informare l'utenza della strada di evitare il transito da e per Castel San Giorgio con l'apposizione di transenne e divieto di accesso eccetto autorizzati, da posizionarsi sulle strade al confine del Comune di Roccapiemonte, Mercato San Severino e Siano, lungo le seguenti direttive di marcia:

- **Via Sabato Lanzara per Via Della Fratellanza (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Cristoforo Pentagna per Via Gallo (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Salvatore Di Giacomo con Via Della Pace (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Gilberto Petti con Via della Pace (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Schiavone con Via Savasta (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Cupitella (Confine con Meracto San Severino);**
- **Via Astoni Croce (Confine con Meracto San Severino);**
- **Via Orneto (confine con Siano);**
- **Via Santa Barbara (confine con Siano).**

**VISTO** l'art. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

**VISTA** la normativa vigente ai sensi e per gli effetti della legge 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Provvedimneto sindacale di nomina a Responsabile dell'Area Vigilanza -Comandante della Polizia Municipale-

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, sia disposta l'interdizione della circolazione veicolare con l'apposizione di transenne e con il divieto di accesso eccetto autorizzati, sino a cessata emergenza sanitaria, sulle strade di confine di seguito elencate:

- **Via Sabato Lanzara per Via Della Fratellanza (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Cristoforo Pentagna per Via Gallo (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Salvatore Di Giacomo con Via Della Pace (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Gilberto Petti con Via della Pace (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Schiavone con Via Savasta (comune di Roccapiemonte);**
- **Via Cupitella (Confine con Meractò San Severino);**
- **Via Astoni Croce (Confine con Meractò San Severino);**
- **Via Orneto (confine con Siano);**
- **Via Santa Barbara (confine con Siano).**

**DISPONE** a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale-Settore Manutentivo- a mezzo di proprio personale, l'installazione della segnaletica sopra indicata con l'apposizione delle transenne.

## AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.p.R. 24 Novembre 1971, n° 1199, entro 60 ed entro 120 giorni.


In relazione a quanto disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, potrà essere proposto ricorso alla opposizione della segnaletica, da chiunque abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali opposta, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall' art.74 del D.P.R. 16 Dicembrre 1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

- Al Prefetto di Salerno
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio
- Al Responsabile U.T.C. Settore Manutentivo sede
- All'Albo Pretorio.

Castel San Giorgio



IL COMANDANTE DELLA P.M.  
Dott. Giuseppe Contaldi